Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 152

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MANCINI Nello di Giovanni e di Nicolini Maria, da Roma, classe 1915, partigiano combattente. — Capo zona e quindi ispettore del Centro militare clandestino nella Capitale, incaricato di pericolose e delicate missioni sia in città che fuori si distingueva in ogni circostanza per slancio, audacia e coraggio ammirevoli, senza mai badare a pericoli, disagi e privazioni, tanto da contrarre, in ultimo, grave infermità. Partecipava fra l'altro ad una vasta azione di sabotaggio, provocando l'esplosione di sei vagoni ferroviari carichi di munizioni, dando nella circostanza nuova prova delle sue capacità. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n 3 *Presidenza, foglio n.* 154

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MANNELLI Libero di Sabatino e di Borgheresi Agatina, da Firenze, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). - Giovane diciottenne, ardente di spirito patriottico, accorreva con slancio e con fede al richiamo della lotta armata per la salvezza della Patria In ogni circostanza si segnalava per doti non comuni di combattente, per spiccato spirito di iniziativa, per audacia e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di una azione per la quale si era offerto volontario, affrontava con stoico coraggio e fierezza ogni sevizia, senza nulla rivelare di men che compromettente. Immolava la sua promettente giovinezza davanti al plotone di esecuzione al grido di: Viva l'Italia. - Vallbona-Protolino, settembre 1943-2 agosto 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 138

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MAGNANI Giuseppe di Augusto e di Bidini Laura, da Arezzo, classe 1925, appuntato dei carabinieri, partigiano combattente (*alla memoria*). — Gregario di una formazione partigiana, cui da pochi giorni si era aggregato, catturato al termine di un durissimo combattimento protrattosi per ben diciannove ore, rifiutava ogni compromesso con il nemico che gli offriva la salvezza della vita in compenso della sua delazione. Affrontava impavido la morte al grido di Viva l'Italia. — Villa Santinelli (Citta di Castello) 27 marzo 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 139

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NOLI Alice fu Francesco Giuseppe e di Rebora Maria, da Campomorone (Genova), classe 1906, partigiana combattente (*alla memoria*). — Spirito ardente di patriota fin dall'inizio partecipava con slancio ed entusiasmo al movimento partigiano nella zona svolgendo attività informativa, di collegamento e propaganda e rifornendo di viveri le formazioni armate locali. Incurante di ogni rischio non esitava a manifestare in pubblico i suoi sentimenti di italianità e di avversione verso l'invasore ed i suoi servi, ed in occasione della vile uccisione, da parte di questi, di un gruppo di partigiani, giungeva persino ad affrontarli per strada e ad apostrofarli sdegnosamente. Arrestata, nel corso di un lungo ed estenuante interrogatorio, non aveva un momento di tentennamento ed affrontava con serenità e coraggio mirabili il plotone di esecuzione. — Campomorone, settembre 1943-8 agosto 1944.

(2667)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 1689.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. del Carmine, in frazione Volano del comune di Codigoro (Ferrara).

N. 1689. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Comacchio in data 17 giugno 1953, relativo alla erezione della parrocchia della B. V del Carmine, in frazione Volano del comune di Codigoro (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1690.

Modifica del capoverso 2°, comma d) dell'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mameli » di Padova.

N. 1690. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il capoverso 2°, comma *d)* dell'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mameli » di Padova.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 66. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 274.

Dichiarazione del fine di Opera pia dell'ente « Scuole elementari per le fanciulle », con sede in Imperia.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarato il fine di Opera pia dell'ente « Scuole elementari per le fanciulle », con sede in Imperia e disposto il cambio della denominazione in quella di « Semiconvitto femminile Regina Pacis Scuola elementare parificata »; viene altresì disposto il decentramento della predetta Opera pia dall'Ente comunale di assistenza di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 62. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1957, n. 275.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione fatta allo Stato da parte della signora Ambrosetti Francesca ved. Visconti Venosta.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato da parte della sig.ra Ambrosetti Francesca ved. Visconti Venosta, di otto quadri di autore ignoto del 1700, da destinare come pertinenza inalienabile, al Palazzo Besta, in Teglio, adibito a museo di architettura e di arte.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 71. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 276.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Benedettino dell'Immacolata Concezione, con sede in Palermo.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Benedettino dell'Immacolata Concezione, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 69. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957.

Assegnazione alla 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'ispettore generale dei ruoli aggiunti del Genio civile dott. ing. Ferdinando Giorgi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 14, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Ritenuta l'opportunità che l'ispettore generale dei ruoli aggiunti del Genio civile dott ing. Ferdinando Giorgi, ferma restando la sua appartenenza alle Sezioni prima e sesta ed alla Delegazione speciale per la Cassa per il Mezzogiorno, sia assegnato anche alla seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale dei ruoli aggiunti del Genio civile dottor ing. Ferdinando Giorgi, ferma restando la sua appartenenza alle Sezioni prima e sesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa del Mezzogiorno, è assegnato anche alla seconda Sezione del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1957
Registro n. 15, foglio n. 105

(2842)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1957.

Conferma e nomina di membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per il quadriennio 1957-60.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, modificato con le leggi 14 aprile 1921, n. 488, e 19 luglio 1941, n. 850, con cui è stato istituito il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto 24 marzo 1946 del Ministero del tesoro e modificato con decreto 9 settembre 1948 dello stesso Ministero del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 settembre 1948, n. 218;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1953, n. 2715;

A sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, sull'impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dott. ing. Eugenio Grà, direttore generale dell'A.N.A.S. a riposo, e dott. Luigi Fortini, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, sono, rispettivamente, confermati e nominati membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1957-60.

Roma, addì 4 febbraio 1957

Il Ministro: ROMITA

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Milano;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1957 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bisio dott. Andrea, direttore Ufficio provinciale industria e commercio di Milano;
2) Ferrante cav. lav. dott. Alberto;
3) Lecis dott. Ubaldo;
4) Longhi prof. Riccio;
5) Pozzani cav. lav. Fernando;
6) Sordelli dott. Natale;
7) Zanotti avv. Carlo Maria.

Membri supplenti:

1) Catrera avv. Alfredo;
2) Mosca comm. Virgilio;
3) Paladini dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1957.

Integrazione della Giunta camerale di Venezia a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 133 del 18 febbraio 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del turismo, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(2843)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1957.

Integrazione della Giunta camerale di Genova a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 91 del 22 febbraio 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte

un rappresentante del settore del turismo, settore particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Matera presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Passarelli Umberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Giangasparo dott. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maffei ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Montemurro Angelo Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Spera dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alloggio dott. Raffaele, D'Adamo Giuseppe, Occhionero Michele, Strazzella Michele, Campanella Giovanni, Ziccardi Angelo e Barbaro Vito Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Scasciamacchia Cosimo, Milo dott. Michele, D'Anzi dott. Matteo e Nicoletti Gennaro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Volpe Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1957.
Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 506, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, concernente la nomina per un quadriennio del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1957, con la quale il Consiglio generale ha proposto per la nomina a vice presidenti dell'Ente il dott. Leo Paschi e il comm. Giacomo Grioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Leo Paschi e il comm. Giacomo Grioni sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2865)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 4 dicembre 1956, n. 1450 « Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1957, all'art. 38, ultimo capoverso, prima linea, in luogo di: « L'azione giudiziaria non può non essere proposta » leggasi: « L'azione giudiziaria non può essere proposta ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica siriano dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Siria, concluso a Damasco il 10 novembre 1955.

Il giorno 22 febbraio 1956, è stato effettuato in Roma il deposito dello strumento di ratifica siriano dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Siria, con scambi di Note, concluso a Damasco il 10 novembre 1955.

Ai termini dell'art. 9, il predetto Accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 1956.

(2866)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania) di un mutuo di L. 5.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Girasole (Nuoro) di un mutuo di L. 820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Posada (Nuoro) di un mutuo di L. 775.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2870)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tortolì (Nuoro) di un mutuo di L. 1.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2871)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 239, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villanovatulo (Nuoro) di un mutuo di L. 1.185.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2872)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato del torrente Listrea, in comune di Nave (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 27 settembre 1956, n. 537, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato del torrente Listrea in comune di Nave (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 19-*a*, della superficie di mq. 810 ed indicato nell'estratto catastale 5 novembre 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2825)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pezzaglia Angela, già esercente in Milano, via Nerino n. 3.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 322-MI.

(2683)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Morello Antonio, già esercente in Vicenza, via Santa Lucia n. 74.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 185-VI.

(2850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni, costituenti la quota del « terzo residuo », espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale n. 2716/620 in data 9 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 1957, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 116, è stata determinata in via definitiva in L. 16.657.482 (lire sedicimilioniseicentocinquantasettemilaquattrocentottantadue), l'indennità per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », espropriati in agro del comune di Capaccio (Salerno), della superficie di ettari 82.29.68 nei confronti della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 19 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1957 (supplemento ordinario).

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 16.655.000 (lire sedicimilioniseicentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Roma e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente le determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1957.

(2847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interessé può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	AVANZATI BERNARDI Ada fu Francesco, maritata DE GORI	Cinigiano	7.03.90	(quota Ente		terzo residuo)		581.078 —	580.000	—
2	CANESTRO Antonio fu Carlo	Roma	31.49.10	Id.		Id.		4.862.439,15	4.860.000	—
3	FILIPPI Filippo Maria di Pier Paolo	Tuscania	133.48.24	Id.		Id.		10.049.206.90	10.045.000	—
4	PALLINI Roberto di Benedetto e PALLINI Arturo fu Cesare	Castiglione della Pescaia	77.74.61	Id.		Id.		11.479.700 —	11.475.700	—
5	SOCIETA' IMMOBILIARE « SAN MARTINO », con sede in Torino	Tarquinia	10.30.36	Id.		Id.		481.510 —	480.000	—
6	TORTOLI Giulia fu Giovanni vedova MATTEUCCI	Volterra	0.97.71	Id.		Id.		191.294,55	190.000	12-7-56
	Ente Delta padano									
7	PATRIGNANI Giuseppe fu Leonida	Comacchio	15.68.45	(quota Ente		terzo residuo)		901.820,85	900.000	1-10-54
8	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « ZENZALINO », con sede in Milano	Copparo	105.88.39	Id.		Id.		13.363.166.20	13.360.000	1-10-54
9	SOCIETA' ANONIMA LOMBARDA IMMOBILIARE AGRARIA, con sede in Brescia	Migliarino	9.63.10	Id.		Id.		1.721.802 —	1.720.000	1-10-54
10	SOCIETA' ANONIMA MOBILIARE ED AGRICOLA « S.A.M.E.A. », con sede in Venezia	Contarina e Donata	44.05.28	Id.		Id.		8.360.914,65	8.360.000	1-10-55
11	TAMBA Carlo fu Giovanni	Argenta	9.95.72	Id.		Id.		1.105.249.20	1.105.000	1-10-54

Roma, addì 16 aprile 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2688)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), di complessivi ettari 274.36.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 873 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BILOTTI Filippo fu Ferdinando e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata, con rettifica, in L. 1.813.280,85 (lire unmilioneottocentotredicimiladuecentottanta e cent. 85), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'8 novembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Riepilogo generale — 2° corpo indennità offerta L. 634.101,45
Riepilogo generale — 3° corpo indennità offerta L. 404.572,45
Riepilogo generale — totale indennità offerta L. 1.816.082,30

Corrige

Riepilogo generale — 2° corpo indennità offerta L. 634.151,45
Riepilogo generale — 3° corpo indennità offerta L. 401.771,00
Riepilogo generale — totale indennità offerta L 1.813.280,85

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), di complessivi ettari 135.81.50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 703 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta CAMPAGNA Domenico fu Carlo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.454.372,10 (lire unmilionequattrocentocinquantaquattromilatrecentosettantadue e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 novembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1 — superficie Ha. 135.74.08
Art. 2 - 1° corpo — superficie Ha. 55.24.88
Art. 2 1° corpo — confinazione ad est: con la strada vicinale Righio, ecc.

Allegato:
Mappa n. 3 - foglio 3 seminativo irriguo II - Ha. 9.55.08
Mappa n. 10 - foglio 3 seminativo irriguo V Ha. 5.56.60
Mappa n. 9 foglio 3 superficie Ha. 1.25.50
Mappa n. 13 foglio 3 n. di mappa 13
1° corpo - totale superficie Ha. 55.24.88
1° corpo confinazione ad est: con la strada vicinale Righio, ecc.
Riepilogo generale 1° corpo superficie Ha. 55.24.88
Riepilogo generale - totale superficie Ha. 135.74.08

Corrige

Premessa ed art. 1 — superficie Ha. 135.81.50
Art. 2 1° corpo — superficie Ha. 55.32.30
Art. 2 1° corpo — confinazione ad est: con la particella 10 del foglio mappa 3

Allegato:
Mappa n. 3 foglio 3 - seminativo irriguo II Ha. 15.18.10
Mappa n. 9 - foglio 3 superficie Ha. 1.26.50
Mappa n. 13 foglio 3 n. di mappa 23
1° corpo totale superficie Ha. 55.32.30
1° corpo confinazione ad est: con particella 10 del foglio mappa 3
Riepilogo generale 1° corpo superficie Ha. 55.32.30
Riepilogo generale totale superficie Ha. 135.81.50

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rogliano (Cosenza), di complessivi ettari 213.26.00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 870 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 8.794.007,60 (lire ottomilionisettecentonovantaquattromilasette e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 22 novembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Mappa n. 7 foglio 34 Pascolo I Ha. 6.75.50
Mappa n. 18 foglio 34 Pascolo cespugliato II Ha. 3.35.50
Mappa n. 19 - foglio 34 Seminativo II - Ha. 64.34.70

Corrige

Mappa n. 18 foglio 34 Seminativo II Ha. 74.45.70.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Calopezzati (Cosenza), di complessivi ettari 48.81.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1239 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.524.098,90 (lire unmilionecinquecentoventiquattromilanovantotto e cent. 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1 - Ha. 49.46.10

Allegato:
Foglio 2 part. 10 seminativo Ha. 12.60.40
Foglio 2 - part. 11 pascolo cespugliato - Ha. 1.93.70
Foglio 3 part. 4 seminativo Ha. 34.92.00
Totale superficie corpo unico Ha. 49.46.10

Corrige

Premessa ed art. 1 Ha. 48.81.60

Allegato:
Foglio 3 part. 10 seminativo III Ha. 12.30.80 R. D. L 1.784,66
Foglio 3 part. 6 pascolo I Ha. 1.92.70 R. D. L. 96,35

Foglio 4 part. 4 seminativo III. Ha. 34.58.10 R. D. L. 5.014,25
Totale superficie corpo unico Ha. 48.81.60

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza), di complessivi ettari 395.58.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 768 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 supplemento ordinario) nei confronti della ditta PISCITELLI Francesco fu Gabriele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 3.915.265,67 (lire tremilioninovecentoquindicimiladuecentosessantacinque e cent. 67), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 novembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 2 1° corpo superficie Ha. 114.26.21
Allegato:
1° corpo Totale superficie Ha. 114.26.21
3° corpo: mappa n. 15 foglio 18 superficie Ha. 1.79.60
3° corpo: mappa n. 33 foglio 19 superficie Ha. 0.61.30
3° corpo: mappa n. 38 foglio 19 classe II
4° corpo: mappa n. 14 foglio 19 classe I
4° corpo: mappa n. 22 foglio 19 superficie Ha. 2.04.30
4° corpo: mappa n. 27 foglio 19 superficie Ha. 3.42.20
4° corpo: mappa n. 40 foglio 19 classe II
4° corpo: Totale superficie Ha. 97.35.40
6° corpo: mappa n. 14 foglio 18 superficie Ha. 0.64.80

Corrige

Art. 2. 1° corpo superficie Ha. 114.26.20
Allegato:
1° corpo Totale superficie Ha. 114.26.20
3° corpo: mappa n. 15 foglio 18 superficie Ha. 1.78.60
3° corpo: mappa n. 33 foglio 19 superficie Ha. 0.61.20
3° corpo: mappa n. 38 foglio 19 classe III
4° corpo: mappa n. 14 foglio 19 classe II
4° corpo: mappa n. 22 foglio 19 superficie Ha. 2.04.80
4° corpo: mappa n. 27 foglio 19 superfici Ha. 3.49.30
4° corpo: mappa n. 40 foglio 19 classe III
4° corpo: Totale superficie Ha. 97.85.40
6° corpo: mappa n. 14 foglio 18 superficie Ha. 0.04.80

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), di complessivi ettari 675.25.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 765 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' PER AZIONI IMPRESE E LAVORI AGRICOLI « S.I.L.A. » (S.C.I.O. V.I.E.), con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 19.970.687,80 (lire diciannovemilioninovecentosettantamilaseicentottantasette e centesimi 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 4 novembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Mappa n. 6 foglio 17 superficie Ha. 1.90.70
Mappa n. 7 foglio 17 superficie Ha. 3.74.00
Mappa n. 23 foglio 17 classe I
Mappa n. 20 foglio 20 classe I

Corrige

Mappa n. 6 foglio 17 superficie Ha. 3.90.70
Mappa n. 7 foglio 17 superficie Ha. 1.74.00
Mappa n. 23 foglio 17 classe IV
Mappa n. 20 foglio 20 classe II

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza), di complessivi ettari 353.55.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 767 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' PER AZIONI IMPRESE E LAVORI AGRICOLI « S.I.L.A. » (S.C.I.O. V.I.E.), con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata con rettifica in L. 1.665.337,10 (lire unmilioneseicentosessantacinquemilatrecentotrentasette e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 novembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1 superficie Ha. 371.02.50
Art. 2. corpo 1° superficie Ha. 283.87.50
Allegato:
Mappa n. 14 foglio 22 classe II
Mappa n. 15 foglio 22 classe e superficie — Ha. 36.43.70
Mappa n. 18 foglio 22 - classe II
1° corpo Totale superficie Ha. 283.87.50
1° corpo indennità offerta L. 1.496.594,10
Mappa n. 1 foglio 22 qualità e classe: seminativo III
Riepilogo generale 1° corpo superficie e indennità: Ha. 283.87.50 L. 1.496.594,10
Riepilogo generale totali superfici e indennità: Ha. 371.02.50 L. 2.043.466,70

Corrige

Premessa ed art. 1 superficie Ha. 353.55.60
Art. 2 corpo 1° superficie Ha. 266.40.60
Allegato:
Mappa n. 14 foglio 22 classe —
Mappa n. 15 foglio 22 classe e superficie III Ha. 18.96.80
Mappa n. 18 foglio 22 classe III
1° corpo Totale superficie Ha. 266.40.60
1° corpo indennità offerta L. 1.118.464,50
Mappa n. 1 foglio 22 qualità e classe: pascolo II
Riepilogo generale 1° corpo superficie e indennità: Ha. 266.40.60 L. 1.118.464,50
Riepilogo generale totali superfici e indennità: Ha. 353.55.60 L. 1.665.337,10.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2744)

Determinazione dell'indennità dovuta alla Società cooperativa agricola del « Mascherone », con sede in Roma, per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87, in data 4 aprile 1957, alla pagina 1269, colonna 13ª, numero d'ordine: 12 dell'elenco, in luogo di « L. 18.335.000 » leggasi « L. 18.355.000 ».

(2851)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno, risultante dalla soppressione di un tratto del canale demaniale d'Enza, sita nel comune di Reggio Emilia (località Tondo).

Con decreto Ministeriale n. 100432 del 30 marzo 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno, risultante dalla soppressione di un tratto del canale demaniale d'Enza, sita in comune di Reggio Emilia (località Tondo), fronteggiante i mappali 4368, 4648, 4563, 4562, 4561-*b*, 25616, 25209, 4559 del foglio 93 del catasto dello stesso Comune, della superficie di ettari 0.13.50, ed indicata nella planimetria in data 29 dicembre 1956, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % - 1906 n. 407042 per l'annua rendita di L. 3.741,50 a favore di Galli Bruno fu Ambrogio, domiciliato a Sondrio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 22 febbraio 1957

(1386) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	228989	409,50	Gambino Giuseppe di Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea (Alessandria) con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom. a Castelnuovo Calcea.	Come contro con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom a Castelnuovo Calcea.
Id.	235629	1.015 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	228990	409,50	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	235630	1.015 —	Come sopra, con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris	Come contro, con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved Ferraris.
Rendita 5 % (1935)	179129	500 —	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	179130	500 —	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	206	250 —	Pelandi *Maddalena detta Nini* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alzano Lombardo.	Pelandi *Luigina Caterina Alessandra* di Domenico, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	8887	3.000 —	Parodi *Pupilio* fu *Bernardo*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, domiciliato ad Imperia	Parodi *Bernardo* fu *Pupilio*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, dom. ad Imperia.
Id.	8888	3.000 —	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio Batta, vedova Parodi.	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi
B. T. N. 5 % (1965)	269	52.250 —	*Cirillo* Anna Maria di Carmine, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	*Ciriello* Anna Maria di Carmine, ecc., come contro.
P. Ric. Red. 5% Serie II	3039	2.500 —	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatore* Maria fu Secondo, vedova Pironti.	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatori* Maria fu Secondo, ved. Pironti.
B. T. N. 5 % (1959)	2251	12.750 —	Panari Giuseppe e *Maria* fu Francesco minori sotto la patria potestà della madre Bruscoli Ave di Giovanni, vedova Panari.	Panari Giuseppe e *Marisa* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2426) Roma, addì 4 aprile 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 6 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,79	624,85	624,87	624,70	624,79	624,80	624,825	624,87	624,80
$ Can.	652,75	652 —	652,50	653 —	652,55	652,56	652,875	652,75	652,50	652,50
Fr Sv. lib.	145,81	145,78	145,78	145,805	145,75	145,81	145,81	145,80	145,81	145,80
Kr D.	90,54	90,53	90,57	90,57	90,55	90,55	90,58	90,54	90,56	90,55
Kr N.	88,01	88,06	88,12	88,09	88,05	88,08	88,09	88,08	88,07	88,08
Kr Sv.	121,48	121,55	121,54	121,575	121,58	121,49	121,60	121,55	121,50	121,50
Fol.	165,12	165,10	165,14	165,145	165,15	165,12	165,13	165,13	165,12	165,13
Fr B.	12,495	12,49	12,495	12,49625	12,4925	12,49	12,495	12,50	12,49	12,495
Fr Fr.	178,42	178,42	178,44	178,46	178,42	178,42	178,44	178,44	178,44	178,45
Fr Sv acc.	143,50	143,48	143,535	143,53	143,50	143,50	143,54	143,52	143,51	143,50
Lst	1761,50	1761 —	1761,625	1761,75	1761,75	1761,50	1761,25	1761,75	1761,50	1761,50
Din occ	149,79	149,78	149,80	149,82	149,82	149,79	149,81	149,805	149,80	149,80
Scell. Aust.	24,18	24,185	24,185	24,18625	24,18	24,18	24,185	24,178	24,18	24,185

Media dei titoli del 6 maggio 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	66,40
Id 3,50 % 1902	57 —
Id. 5 % 1935	89,35
Redimibile 3,50 % 1934	78,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	72,575
Id 5 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id 5 % 1936	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,05

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	652,937
1 Franco svizzero lib	145,807
1 Corona danese	90,575
1 Corona norvegese	88,09
1 Corona svedese	121,587
1 Fiorino olandese	165,14
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	178,45
1 Franco svizzero acc.	143,535
1 Lira sterlina	1761,50
1 Marco germanico	149,815
1 Scellino austriaco	24,186

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio della bonifica Polesana, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2974, in data 16 aprile 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio della bonifica Polesana, con sede in Rovigo deliberate in data 17 ottobre 1956 dal Consiglio generale dei delegati dell'Ente.

(2776)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 934, in data 24 aprile 1957, sono state approvate con rettifiche, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 23 settembre 1954.

(2777)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Grappa e Cimone, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 3119/385, in data 16 aprile 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Grappa e Cimone, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), deliberata dall'assemblea generale dei consorziati il 29 maggio 1955.

(2774)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1241, in data 16 aprile 1957, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo), deliberate dal commissario straordinario in data 28 luglio 1955 e 20 dicembre 1955.

(2775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova (già gruppo B, grado 11°) nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova (già gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio possono partecipare al concorso purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 ed i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati rispettivamente entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 5 ed entro il giorno precedente a quello in cui l'interessato sosterrà la prova orale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dal decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I concorrenti che avranno superato la prova scritta e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i

militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato

dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti suddetti non necessita di alcuna legalizzazione. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

7. Diploma originale di licenza rilasciato da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali.

9. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, o, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Si osserveranno altresì gli articoli 2, 6 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia delle letterature greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 39, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione dispone:

a) di un massimo di punti 3 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti 4 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per altri eventuali titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le sedi di Bologna, Cagliari, Firenze, Messina, Palermo o Sassari dove presteranno servizio per almeno tre anni.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1957
Registro n. 32, foglio n. 351

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 200)

Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche Roma

Il sottoscritto
nato a (provincia di .)
il e residente in
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ., di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado conseguito presso l'Istituto
nell'anno scolastico e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (3)

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (4)

Il sottoscritto intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (5) .; dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti cinque sedi indicate in ordine di preferenza (6), nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

lì 1957

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
(7)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(5) Indicare se latina, inglese o tedesca.

(6) Indicare le sedi prescritte di cui all'art. 11 del bando di concorso.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2827)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quarantotto posti di capo deposito di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1956, n. 4211.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, n. 4211, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso a quarantotto posti di capo deposito di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), numero P.A.G. 41/2/121724 del 9 marzo 1957;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quarantotto posti di capo deposito di terza classe in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 8 dell'avviso-programma è composta come segue:

Presidente:
Ciocia ing. Domenico, ispettore capo superiore.

Membri:
Filippi ing Giuseppe, ispettore capo;
Camposano ing. Paolino, ispettore capo;
Mochi ing. Ardelio, ispettore capo;
Giagnoni ing. Carlo, ispettore capo.

Segretario:
Fogolari dott. Mario, ispettore di prima classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1957

Il Ministro: Angelini

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957
Registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 66. — Barnaba

(2811)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel concorso per esame per l'ammissione di venti archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1957, all'art. 5 lett. *a*) (pag. 1086) in luogo di « estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto » leggasi « estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di cui all'art. 2 del presente decreto ».

(2855)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12055 del 6 dicembre 1954, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1953, nonchè il successivo decreto pari numero del 6 maggio 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto prefettizio pari numero del 6 settembre 1956;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultanti idonei nel concorso nelle premesse indicato:

1. Tollemeto dott. Aldo	punti	150,73	su 200
2. Pagano dott. Nicola	»	145,95	»
3. De Fortunatis dott. Fortunato	»	115,79	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 13 aprile 1957

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce, bandito con decreto prefettizio n. 12055 del 6 dicembre 1954;

Viste le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Tollemeto dott. Aldo: Nardò;
2) Pagano dott. Nicola: Copertino;
3) De Fortunatis dott. Fortunato: Casarano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 13 aprile 1957

Il prefetto: TORRISI

(2757)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie di Cremona (Villaggio Po) e di Azzanello.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 23041 in data 18 giugno 1956, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie di nuova costituzione nei comuni di Cremona (Villaggio Po) e di Azzanello;

Visto il successivo decreto n. 33411 in data 15 settembre 1956, con il quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata per ciascuna farmacia dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 novembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia di Cremona Villaggio Po:

1. Parmigiani Stefano	punti	91,400	su 150
2. Zamboni Leone	»	88,330	»
3. Rossi Renato	»	85,705	»
4. Mola Pericle	»	84,780	»
5. Ferrari Riccardo	»	84,120	»
6. Baricelli Guido	»	82,190	»
7. Erba Leonardo	»	81,130	»
8. Soavi Dino	»	79,720	»
9. Cappelletti Franco, invalido di guerra, settima categoria	»	78,680	»
10. Bartoli Mario	»	78,680	»
11. Buscaini Angelo	»	78,670	»
12. Carnevali Giovanni	»	77,900	»
13. Porro Ezio	»	77,860	»
14. Maniscalco Stefano	»	76,750	»
15. Mola Palmiro	»	76,745	»
16. Fantolini Adele	»	76,720	»
17. Guglielmetti Carlo	»	76,190	»
18. Buttazzi Umberto	»	71,520	»
19. Carli Nullo	»	71,220	»
20. Bonomi Maria	»	70,100	»
21. Ferrari Enzo	»	67,490	»
22. Lodigiani Giuseppe	»	40,500	»

Art. 2.

E' approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia di Azzanello:

1. Mola Pericle	punti	84,780	su 150
2. Baricelli Guido	»	82,190	»
3. Erba Leonardo	»	81,130	»
4. Soavi Dino	»	79,720	»
5. Buscaini Angelo	»	78,670	»
6. Carnevali Giovanni	»	77,900	»
7. Porro Ezio	»	77,860	»
8. Mola Palmiro	»	76,745	»
9. Fantolini Adele	»	76,720	»
10. Guglielmetti Carlo	»	76,190	»
11. Buttazzi Umberto	»	71,520	»
12. Carli Nullo	»	71,220	»
13. Bonomi Maria	»	70,100	»
14. Ferrari Enzo	»	67,490	»
15. Vannini Franco	»	67,290	»
16. Permon Mario	»	51,440	»
17. Calzavara Amilj	»	48,390	»
18. Merli Giuseppe	»	41,550	»
19. Lodigiani Giuseppe	»	40,500	»

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 16 aprile 1957

Il prefetto: DAL CORTIVO

(2859)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.